



**REGIONE PIEMONTE**  
**ASSESSORATO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SANITA'**  
Direzione Sanità  
Settore Prevenzione e Veterinaria

Prot. n. 451/A14060 del 14/01/2015

Classificazione 014.140.050

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 31/03/98, n. 112 ed il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che conferisce alle Regioni le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

**VISTO** l'art. 4 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 che specifica le funzioni di indirizzo politico – amministrativo dei dirigenti;

**VISTO** il Regolamento del Parlamento e del Consiglio 2001/999/CE del 22 maggio 2001 relativo alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione delle encefalopatie spongiformi che modifica le decisioni 97/735/CE 94/474/CE ed abroga le decisioni 96/449/CE 2000/418/CE e che disciplina l'impiego di materiale a rischio specifico;

**VISTO** il DM 16/10/2003 che stabilisce misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie trasmissibili mediante l'eliminazione dal consumo umano e animale del materiale a rischio specifico ottenuto da animali della specie bovina, ovina e caprina, con indicazioni sulle modalità di distruzione;

**VISTA** la D.G.R. n. 12 – 9176 del 14 luglio 2008 che affida al Dirigente del Settore Prevenzione Veterinaria della Direzione Sanità, la competenza al rilascio dei codici numerici di riconoscimento e delle autorizzazioni in materia di sottoprodotti di origine animale Reg. (CE) 1774/2002;

**VISTO** il Regolamento CE/1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;

**VISTO** il Regolamento CE/142/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

**VISTA** la domanda della Ditta **COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS** con sede legale in VIA RIOTTA 67 – NOVARA, rivolta ad ottenere l'autorizzazione per lo stabilimento sito in VIA RIOTTA 67 – NOVARA, come **IMPIANTO** di **TRANSITO** di categoria 1 senza manipolazione (deposito di carcasse animali da compagnia ed altre carcasse animali), di cui all'articolo 24, lettera i) del Regolamento CE/1069/2009;

**VISTO** l'esito del sopralluogo ed il conseguente parere del Servizio Veterinario dell'A.S.L. di NOVARA;

**VALUTATA** la completezza della documentazione pervenuta al Settore Prevenzione e Veterinaria della Direzione Sanità della Regione Piemonte;

**CONSIDERATO** che il rilascio del riconoscimento definitivo resta condizionato alle verifiche che l'ASL è tenuta ad effettuare dopo l'avvio dell'attività per cui è stato richiesto il riconoscimento:

**ASSEGNA IL RICONOSCIMENTO CONDIZIONATO**

allo stabilimento della Ditta **COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS** con sede legale in VIA RIOTTA 67 – NOVARA e stabilimento sito in VIA RIOTTA 67 – NOVARA, per la seguente attività:

**IMPIANTO DI TRANSITO** di categoria 1 senza manipolazione (deposito di carcasse animali da compagnia ed altre carcasse animali), di cui all'articolo 24, lettera i) del Regolamento CE/1069/2009.

Lo stabilimento viene iscritto nel Sistema Integrato Scambi Importazioni e Strutture (S.Inte.S.I.S.) del Ministero della Salute, con il seguente numero di riconoscimento:

**ABP3721STORP1**

Il Dirigente del Settore

Gianfranco CORGIAT LOIA